



# COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C. A. P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

ORDINANZA n. 12/2017

Sizzano, 23.06.2017

## IL SINDACO

### *Ordinanza contingibile ed urgente*

**Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287)**

## IL SINDACO

**Viste** le numerose manifestazioni organizzate sul territorio di Sizzano da Enti e/o Associazioni legalmente riconosciute cui necessariamente coinvolgono residenti e turisti dai paesi confinanti, per garantire il decoro urbano e contrastare fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono di bottiglie di vetro frantumate si rende necessario regolamentare, alla luce dei recenti fatti accaduti in altre città e capoluoghi molto affollati in occasioni di sagre e/o feste, il decoro, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti.

**Rilevato** che, al fine di evitare il verificarsi che, in seguito ad episodi di euforia collettiva, trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità';

**Ritenuto**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

**Ritenuto necessario** ed urgente intervenire, in occasione dello svolgimento della 47° mostra del Vino che si terrà sabato 24/06/2017 in piazza Prone, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

**Considerato che** l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

### **Visto:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare l'art. 1;
- l'art. 16 della legge 689/1981;

**Ritenuto** di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

Informato il Prefetto della Provincia di Novara,

### ORDINA

1. Che per motivi di **tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica** e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale è fatto **divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande** all'interno di piazze, parchi, giardini ed aree pubbliche attrezzate, **dalle ore 19:00 del giorno sabato 24/06/2017** divieto esteso anche per le future manifestazioni che andranno ad affettuarsi.
2. Nel territorio comunale è altresì fatto **divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande** contenute in bottiglie di vetro, **dalle ore 19:00 di sabato 24/06/2017;**
3. Nello stesso periodo è fatto **divieto di consumare in luogo pubblico** bevande contenute in bottiglie di vetro;
4. **Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**
6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
7. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

### DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
- al Prefetto di Novara;
- al Comando Carabinieri;
- al Questore della Provincia di Novara;
- alla sede del Comando di Polizia locale.

Il messo notificatore è incaricato di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.



IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*